

Dr. Sara Brunelli  
s.brunelli@studiocomma.it

Avv. Matteo Nicoli  
m.nicoli@studiocomma.it

Avv. Lucia Poli  
l.poli@studiocomma.it

Dr. Federica Boggiani  
f.boggiani@studiocomma.it

Avv. Marzia Rossignoli  
m.rossignoli@studiocomma.it

Dr. Eleonora Plafon  
e.plafoni@studiocomma.it

Dr. Orietta Sinico  
o.sinico@studiocomma.it

**AI SIGNORI CLIENTI**

**LORO SEDI**

## **LETTERA D'INTENTO**

### **RISCONTRO PRIMA DELL'OPERAZIONE**

#### **Sanzioni per il mancato riscontro**

L'articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997 prevede, infatti, la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta (fermo il pagamento del tributo) per chi "effettua" cessioni di beni/prestazioni di servizi, senza aver prima riscontrato per via telematica la presentazione della lettera d'intento.

È una sanzione pesante, soprattutto se si considera che la norma positiva dell'articolo 1, comma 1, lettera c, DI 746/83 impone di indicare in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento, ma nulla dice sul riscontro.

#### **Le operazioni a rischio**

Per evitare contenziosi (dall'esito incerto) il fornitore dovrebbe riscontrare la lettera d'intento prima di effettuare (in senso Iva) l'operazione.

Diversamente, la violazione può dirsi, a rigore, consumata.

#### **Procedure per tutelarsi**

Di qui l'opportunità di procedure ispirate alla massima cautela. È bene infatti che gli operatori si abituino a riscontrare la presenza della lettera d'intento prima di eseguire l'operazione, attivandosi per avere prove idonee ad attestare "quando" è stato fatto il riscontro.

Ad esempio si può accedere al cassetto fiscale, visualizzare la lettera d'intento in Pdf e salvare il file. Lanciando la stampa del file Pdf, la dichiarazione appare sul modello ministeriale e riporta anche la data e l'ora del riscontro.

Se invece la stampa viene effettuata direttamente dal link della pagina web, i riferimenti temporali non compaiono.

In alternativa, si può usare il servizio sul sito delle Entrate, senza accedere al cassetto fiscale, e fare la stampa dell'esito, con la relativa data (non sarà però stampata la dichiarazione d'intento).

Premesso che la formulazione attuale della norma sanzionatoria non appare né molto logica né felice, una soluzione potrebbe essere ritenere che il riscontro (nei termini sopra indicati) vada eseguito prima di emettere la fattura non imponibile, verificando che la dichiarazione d'intento sia stata trasmessa alle Entrate prima dell'effettuazione dell'operazione.

Ciò risolverebbe anche il caso in cui, per esempio, dopo la trasmissione della lettera, sia ricevuto il pagamento di una futura fornitura, che anticipa l'effettuazione dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento fosse necessario.

Lo Studio